

N. 22038/09 R.G. notizie di reato
(G.A. N. 25853/09 R.G. GIP)
ORA N. 8008/10 GIP

Popete morale
del 2000 per il E. 1. 32
f. 76.10

N. 710/10 IL CANCELLIERE B3
2.P. 3. 10 Sentenza iscritta Comparsa
..... data deposito
..... data irrevocabilità
N. Reg. Esec.
N. Campione penale
Redatta scheda il



TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO N. 25

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del popolo italiano

Il Giudice, Dott. Luigi FIASCONARO

Nella camera di consiglio del 24.3.2010, ha pronunciato all'esito dell'udienza preliminare la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

P. [redacted] M. [redacted], nata a Roma l' [redacted], ivi res. via T. [redacted], dom. dich., difesa di fiducia dall'avv. Contaldo Marianna, via Ponzio Comino 85 e dall'avv. [redacted], via [redacted], Roma

Libera - presente

IMPUTATA

(vedi allegato)

Conclusioni delle parti:

P.M.: rinvio a giudizio

Difesa: proscioglimento per non aver commesso il fatto.

MOTIVAZIONE

All'esito dell'udienza preliminare, sulla base del materiale probatorio raccolto durante le indagini preliminari devono ritenersi corrette e condivisibili le richieste di non luogo a procedere formulate dal difensore della imputata **P. [redacted]**, mentre per il coimputato si è provveduto con separato decreto al rinvio a giudizio dello stesso.

Invero, l'imputata **P. [redacted]** è stata amministratore e socio della **E. [redacted] F. [redacted]** srl dal 1988 fino al dicembre del 1993; la società è stata dichiarata fallita il 1° giugno 2000, ossia oltre sette anni dopo la cessazione della carica di amministratore; inoltre

l'imputata ha prodotto l'atto di cessione delle quote in favore del S. fatto sempre nel dicembre del 1993 ed ha spiegato che in quella data aveva deciso di allontanarsi dalla società per ragioni personali e segnatamente per il fatto che la sua relazione sentimentale con uno dei soci, tale A., con il quale aveva fondato la società nel 1988, si era interrotta e quindi non si sentiva più in grado di gestire quei rapporti insieme all'A.

Il lungo periodo di tempo trascorso - oltre 7 anni - tra l'abbandono della carica da parte della P. con la contestuale cessione delle quote sociali e la dichiarazione di fallimento della società, in mancanza di altri elementi di prova desumibili dalla relazione del curatore, rende il dato formale insufficiente ad inferirne la colpevolezza, né è pensabile che il dibattimento possa offrire prospettive di soluzione diversa. Pertanto l'imputata deve essere prosciolta dalle imputazioni a lei ascritte per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 424 e segg. c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di E. M. in ordine al reato ascritte per non aver commesso il fatto.



IL CANCELLIERE B3
Marta Iacobone Compagnone



IL GIUDICE
dott. Luigi FIASCONARO

Depositato in Cancelleria il 29/10/2011

IL CANCELLIERE B3
Marta Iacobone Compagnone

IMPUTATI

P. [REDACTED]

a) del reato di cui agli artt. 110, 216, 219 e 223 R.D. 16.3.1942 n. 267 perché, quale amministratore e socio dal 16.6.1988 al 30.12.1993 della "E [REDACTED] F [REDACTED] s.r.l." dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 1.6.2000, distraeva le attività risultanti dal bilancio di esercizio 1993 ed in particolare: cassa per lire 34.813.552 e immobilizzazioni materiali per lire 16.957.954.

Distruggeva od occultava, inoltre, in concorso con Santino G [REDACTED], i libri e le altre scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, al fine di recare pregiudizio ai creditori.

In Roma il 1.6.2000

S. [REDACTED] (separatamente giudicata)

b) del reato di cui agli artt. 110, 216 e 223 R.D. 16.3.1942 n. 267 perché, in concorso con E [REDACTED], quale amministratore e socio dal 30.12.1993 alla data del fallimento della "E [REDACTED] F [REDACTED] s.r.l." dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 1.6.2000, distruggeva od occultava i libri e le altre scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, al fine di recare pregiudizio ai creditori.

In Roma il 1.6.2000

